BANCA SISTEMA

CONTO DEPOSITO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
RISERVATE AI CONSUMATORI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa

Le seguenti condizioni generali comprensive dei seguenti allegati:

1) informativa sul trattamento dei dati personali dei clienti conto deposito ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo relativo alla protezione dei dati personali;
2) modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti (c.d. Fitd);
3) Foglio Informativo contenente le condizioni economiche applicabili;
4) Modulo di Adesione;

costituiscono il contratto tra il cliente (il "Cliente") e Banca Sistema (la "Banca") (il "Contratto").

Il Contratto disciplina il Conto Deposito e le relative tipologie di deposito tempo per tempo offerte dalla Banca, come definite al successivo art. 2.

La Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Contratto, mette a disposizione del Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

a) la Guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario;
b) il Foglio Informativo relativo al Conto Deposito, contenente le informazioni sulla Banca, la descrizione del prodotto e delle tipologie di Deposito offerte, le principali caratteristiche e i rischi del rapporto, le condizioni economiche applicabili, le modalità operative, i termini di recesso e reclamo e ogni altra informazione prevista dalla disciplina di trasparenza tempo per tempo applicabile.

La Banca mette comunque a disposizione del Cliente la documentazione indicata nelle precedenti lettere a) e b) sul Sito Internet, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Al momento della stipula del Contratto, il Cliente riceve una copia del Contratto da conservare, in formato cartaceo o digitale a seconda del canale di accesso al prodotto.

Resta in ogni caso inteso che, in qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può richiedere alla Banca copia cartacea del Contratto e del Foglio Informativo che era in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

Il Cliente accede ai servizi offerti dalla Banca attraverso i Canali Digitali come meglio descritto al successivo art. 18, nonché, ove previsto, con assistenza presso le Filiali o tramite i soggetti incaricati dalla Banca, nei limiti delle funzionalità rese disponibili.

L'introduzione di nuove tecniche di comunicazione a distanza o la modifica di quelle esistenti sarà tempestivamente comunicata al Cliente e non costituisce modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

2.1

Il Conto Deposito della Banca (il **"Conto Deposito"**) è un contratto di deposito in forza del quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente e si obbliga a restituirle a richiesta del

medesimo o alla scadenza dell'eventuale termine convenuto, riconoscendo su tali somme una remunerazione corrispondente agli interessi pattuiti e maturati.

2.2

Il Conto Deposito prevede, a scelta del Cliente, i seguenti depositi:

i) vincolato – non svincolabile (il "**Deposito Vincolato**");

ii) vincolato/svincolabile (il "**Deposito Vincolato – Svincolabile**");

iii) flessibile (il "**Deposito Flessibile**").

Il Deposito Vincolato, il Deposito Vincolato Svincolabile e il Deposito Flessibile sono definiti singolarmente il "**Deposito**" e congiuntamente i "**Depositi**".

Per ciascuna tipologia di Deposito, la Banca riconosce al Cliente gli interessi nella misura, con la periodicità e secondo le modalità indicate nel Foglio Informativo applicabile al Deposito prescelto e vigente al momento della relativa costituzione. La restituzione delle somme depositate avviene secondo quanto previsto dal presente Contratto, dal Foglio Informativo applicabile alla tipologia di Deposito prescelta e, ove applicabile, nel rispetto del Termine di Preavviso.

La valuta di denominazione del Conto Deposito è l'euro.

Le operazioni di pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto Deposito o dei Depositi.

2.3

Il Conto Deposito è riservato alle persone fisiche che rivestono la qualifica di consumatori e che, alla data della richiesta di apertura, abbiano compiuto 18 anni e che siano residenti e fiscalmente residenti in Italia. Restano fermi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa antiriciclaggio, fiscale e dalle procedure interne della Banca, nonché la facoltà della Banca di non accettare richieste di apertura non coerenti con le proprie procedure interne o con il perimetro del prodotto.

Art. 3 – Conclusione del Contratto e apertura del Conto Deposito

Il Cliente può richiedere l'apertura del Conto Deposito secondo una delle seguenti modalità rese disponibili dalla Banca:

a) tramite Canali Digitali;
b) con assistenza presso le Filiali della Banca o tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento;

3.2 Richiesta tramite Canali Digitali

Nel caso di richiesta tramite Canali Digitali, il Cliente:

a) prende visione, prima della conclusione del Contratto, della documentazione precontrattuale e contrattuale resa disponibile su supporto durevole;
b) compila il Modulo di Adesione e fornisce le informazioni e la documentazione richieste ai fini dell'apertura del rapporto, dell'adeguata verifica antiriciclaggio e degli ulteriori adempimenti normativi e procedurali applicabili;
c) sottoscrive il Contratto, per accettazione delle presenti condizioni generali e delle condizioni economiche riportate nel Foglio Informativo, con le modalità di firma tempo per tempo rese disponibili dalla Banca, anche in forma elettronica, ove ammessa dalla normativa applicabile e dalle procedure della Banca;

d) indica il Conto d'appoggio di cui all'art. 16 e dispone il primo versamento mediante bonifico dal Conto d'appoggio, secondo le modalità indicate nel Foglio Informativo e nelle procedure operative della Banca.

3.3 Richiesta con assistenza in Filiale o tramite soggetti incaricati

Nel caso di richiesta con assistenza presso le Filiali o tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento, il Cliente riceve assistenza nella fase di raccolta documentale, identificazione, adeguata verifica e sottoscrizione del Contratto.

La sottoscrizione può avvenire in forma cartacea o mediante strumenti digitali, secondo le modalità tempo per tempo adottate dalla Banca, per accettazione delle presenti condizioni generali e delle condizioni economiche riportate nel Foglio Informativo.

Anche in tale caso, il Cliente è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione richieste ai fini dell'apertura del rapporto, dell'adeguata verifica antiriciclaggio e degli ulteriori adempimenti normativi e procedurali applicabili, nonché a indicare il Conto d'appoggio di cui all'art. 16 e, ove richiesto, a disporre il primo versamento mediante bonifico dal Conto d'appoggio, secondo le modalità indicate nel Foglio Informativo e nelle procedure operative della Banca.

3.4 Perfezionamento del Contratto

Qualunque sia la modalità di richiesta di apertura utilizzata dal Cliente ai sensi dei precedenti artt. 3.2 e 3.3, il Contratto si perfeziona esclusivamente nel momento in cui la Banca, completate con esito positivo le verifiche di propria competenza e valutata la richiesta del Cliente, comunica al Cliente la propria accettazione e le credenziali di accesso al Conto Deposito ai sensi del successivo art. 18.

Il primo versamento, ove richiesto, costituisce condizione di operatività del rapporto e/o di attivazione del Deposito prescelto, salvo diversa previsione del Foglio Informativo o delle procedure della Banca.

La Banca si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accettare la richiesta di apertura del Cliente in considerazione delle proprie procedure interne di valutazione, dandone comunicazione al Cliente.

3.5 Operatività successiva all'apertura

Dal momento del perfezionamento del Contratto, il Cliente può operare sul Conto Deposito veicolando altresì il versamento sul deposito prescelto (i.e. Deposito Vincolato, Deposito Vincolato Svincolabile o Deposito Flessibile). La tipologia di operazione eseguita sarà riportata su un apposito modulo contabile che evidenzierà la tipologia di movimentazione eseguita.

Per ciascuna tipologia di Deposito, la Banca riconosce al Cliente gli interessi nella misura, con la periodicità e secondo le modalità indicate nel Foglio Informativo applicabile al Deposito prescelto e vigente al momento della relativa costituzione.

Qualora il Cliente mantenga somme disponibili sul Conto Deposito senza destinarle ad alcuna tipologia di Deposito, sulle medesime somme si applica, ove previsto, il Tasso Giacenza Libera nella misura indicata nel Foglio Informativo.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente conferma espressamente la volontà di utilizzare i servizi offerti dalla Banca attraverso i Canali Digitali. L'accesso e l'operatività tramite Canali Digitali sono disciplinati dal successivo art. 18.

La Banca si riserva la facoltà, in presenza di specifiche esigenze di assistenza del Cliente o di comprovate difficoltà nell'utilizzo dei Canali Digitali, di mettere a disposizione canali alternativi per la gestione di singole operazioni o richieste relative al rapporto, secondo le modalità operative indicate dalla Banca.

3.6 Clienti già titolari di rapporti di conto deposito Banca Sistema

Qualora il Cliente abbia già in essere uno o più rapporti di conto deposito con Banca Sistema S.p.A. e richieda l'apertura del Conto Deposito disciplinato dal presente Contratto, tali rapporti preesistenti continueranno a essere regolati dalla rispettiva documentazione contrattuale e di trasparenza originaria, senza novazione, sostituzione, estinzione o modifica delle condizioni economiche e normative ad essi applicabili.

Con separata ed espressa accettazione del Cliente, i rapporti di conto deposito già in essere potranno essere abilitati all'utilizzo dei Canali Digitali della Banca. L'abilitazione ai Canali Digitali costituisce esclusivamente una diversa modalità di accesso e gestione del rapporto e non comporta modifiche alle caratteristiche, ai vincoli, alle condizioni economiche o all'operatività prevista dalla documentazione contrattuale originaria. Restano pertanto ferme le limitazioni operative proprie di ciascun rapporto, ivi comprese quelle relative alla movimentazione delle somme depositate. Ai fini dell'accesso e dell'operatività tramite Canali Digitali sui rapporti preesistenti, il Cliente utilizzerà i Codici di Accesso forniti dalla Banca.

3.7 Mancato perfezionamento

In caso di mancato perfezionamento del Contratto entro 30 giorni dalla data di avvio della relativa procedura, la richiesta del Cliente perderà efficacia e la Banca provvederà a restituire le somme eventualmente ricevute senza corresponsione di interessi, salvo diversa previsione inderogabile di legge.

Art. 4 – Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, cod. civ.

La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni di attuazione ed è soggetta alla vigilanza e ai controlli della Banca d'Italia, via Nazionale n. 91, 00184 - Roma.

Art. 5 – Esecuzione incarichi conferiti dal Cliente

La Banca è tenuta a eseguire gli incarichi assunti nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di eseguire l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite i Canali Digitali.

In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi assunti, tenendo conto della natura degli incarichi stessi, degli interessi del Cliente e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

Gli incarichi e le disposizioni operative del Cliente relativi al Conto Deposito sono eseguiti, di regola, tramite i Canali Digitali resi disponibili dalla Banca, secondo le funzionalità e le procedure tempo per tempo applicabili. Resta fermo che le Filiali e i soggetti incaricati del collocamento, ove abilitati, possono prestare assistenza nella fase di sottoscrizione del Contratto e di raccolta o trasmissione della documentazione, senza che ciò comporti l'attribuzione di poteri dispositivi sul rapporto, salvo diversa espressa previsione della Banca.

La Banca risponde secondo le regole del mandato dell'esecuzione degli incarichi assunti.

Il Cliente può revocare gli incarichi conferiti alla Banca finché gli stessi non abbiano avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con la natura dell'incarico e con le relative modalità di esecuzione.

Per gli incarichi e le disposizioni impartiti tramite Canali Digitali, la revoca deve essere effettuata mediante l'apposita funzionalità ivi disponibile prima che l'incarico o la disposizione siano stati presi in carico o avviati all'esecuzione.

Per gli incarichi conferiti con assistenza presso le Filiali o tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento, la revoca deve essere formulata per iscritto, sottoscritta dal Cliente e consegnata alla Filiale ovvero trasmessa alla Banca ai recapiti indicati all'art. 11, prima che l'incarico abbia avuto principio di esecuzione. Qualora la revoca sia raccolta da soggetti incaricati del collocamento, essa produce effetti dal momento in cui perviene alla Banca, salvo diversa previsione delle procedure operative applicabili.

Resta ferma, per gli ordini di pagamento, prelevamento e trasferimento di somme, la disciplina specifica in materia di ricezione, irrevocabilità e revoca delle disposizioni prevista dai successivi artt. 22 e seguenti.

La Banca non assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di incarichi, ordini o operazioni causata da fatto di terzi, da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da cause non imputabili alla Banca, fatti salvi i casi di responsabilità inderogabile previsti dalla normativa applicabile.

Art. 6 – Identificazione del Cliente

6.1 Identificazione tramite Canali Digitali

Per i Contratti conclusi tramite Canali Digitali, il Cliente è identificato mediante strumenti di identificazione elettronica e/o sistemi di riconoscimento resi disponibili dalla Banca, quali, a titolo esemplificativo, SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE), riconoscimento facciale tramite dispositivo mobile abilitato o ulteriori soluzioni conformi alla normativa applicabile.

Il trattamento degli eventuali dati biometrici avviene secondo quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati personali resa al Cliente e mediante soluzioni tecnologiche idonee a garantire adeguati livelli di sicurezza, integrità e conservazione delle evidenze informatiche richieste dalla legge.

Qualora la procedura di identificazione tramite Canali Digitali non possa essere completata, la Banca può richiedere al Cliente l'utilizzo di modalità alternative di identificazione e verifica, inclusa, la ricezione di un bonifico proveniente da un conto corrente intestato o cointestato al Cliente, secondo quanto previsto dall'art. 16. In mancanza del completamento della procedura di identificazione entro il termine di 60 giorni, la richiesta di apertura non potrà essere accolta ovvero perderà efficacia.

6.2 Identificazione con assistenza in Filiale o tramite soggetti incaricati

Per i Contratti conclusi con assistenza presso le Filiali ovvero tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento, il Cliente è identificato secondo le procedure adottate dalla Banca per l'identificazione, l'adeguata verifica antiriciclaggio e gli ulteriori controlli richiesti dalla normativa applicabile.

Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati, i documenti identificativi e ogni altra informazione richiesta ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché della normativa fiscale e delle procedure interne della Banca.

Ove previsto dalle modalità di sottoscrizione utilizzate, il Cliente deposita presso la Banca la propria firma. Per firma depositata si intende la firma apposta dal Cliente nel Modulo di Adesione o negli altri documenti richiesti dalla Banca ai fini dell'apertura del rapporto.

Qualora la procedura sopra descritta non possa essere completata, la Banca può richiedere al Cliente l'utilizzo di modalità alternative di identificazione e verifica, inclusa, la ricezione di un bonifico proveniente da un conto corrente intestato o cointestato al Cliente, secondo quanto previsto dall'art. 16. In mancanza del completamento della procedura di identificazione entro il termine di 60 giorni, la richiesta di apertura non potrà essere accolta ovvero perderà efficacia.

6.3 Obblighi comuni del Cliente

Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Banca l'eventuale acquisizione della qualifica di cittadino degli Stati Uniti d'America, nonché qualsiasi variazione della propria residenza fiscale, della residenza anagrafica, dell'indirizzo, dell'indirizzo di posta elettronica, del recapito telefonico o di ogni altra informazione precedentemente comunicata alla Banca.

A tal fine, il Cliente compila e sottoscrive l'apposito modulo di variazione dei dati personali, ove previsto, ovvero utilizza le funzionalità rese disponibili nell'area riservata, sul Sito Internet, presso le Filiali o tramite il servizio di assistenza clienti, secondo le modalità indicate dalla Banca.

Qualora il Cliente non adempia agli obblighi di aggiornamento dei dati o non fornisca la documentazione e le informazioni richieste, la Banca, in conformità alla normativa applicabile, può astenersi dall'instaurare il rapporto, sospendere o limitare l'operatività fino al completamento delle verifiche e, ove il rapporto sia già in essere, esercitare il diritto di recesso.

6.4 Accesso, Codici di Accesso e sistemi di sicurezza

Indipendentemente dal canale utilizzato per la richiesta di apertura del Conto Deposito, al Cliente sono assegnati i Codici di Accesso necessari per accedere ai Canali Digitali della Banca e per utilizzare le funzionalità informative e dispositive rese disponibili sul Conto Deposito e sui relativi Depositi.

I Codici di Accesso sono personali, riservati e non cedibili. Il Cliente è tenuto a custodirli con la massima diligenza e non può comunicarli, consegnarli o consentirne l'utilizzo a terzi, ivi inclusi il personale di Filiale e i soggetti incaricati dalla Banca.

Per le operazioni impartite tramite Canali Digitali, il Cliente è identificato mediante i Codici di Accesso e gli ulteriori sistemi di autenticazione adottati dalla Banca.

Per le operazioni o richieste effettuate con assistenza presso le Filiali o tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento, il Cliente è identificato secondo le procedure adottate dalla Banca per l'operatività assistita. Ove l'operazione o la richiesta richieda una conferma tramite Canali Digitali, tale conferma deve essere effettuata direttamente dal Cliente mediante i propri Codici di Accesso e sistemi di autenticazione, senza comunicazione degli stessi al personale di Filiale o ai soggetti incaricati del collocamento.

Resta inteso che il personale di Filiale e i soggetti incaricati del collocamento possono utilizzare esclusivamente le credenziali e gli strumenti operativi loro assegnati dalla Banca per finalità di assistenza e gestione interna, senza facoltà di utilizzare i Codici di Accesso del Cliente.

La Banca può modificare i sistemi di identificazione, autenticazione e sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Cliente secondo le modalità previste dal Contratto.

6.5 Operazioni per conto proprio o di terzi

Prima dell'esecuzione di ciascuna operazione o richiesta, il Cliente è tenuto a dichiarare se la stessa è posta in essere per conto proprio ovvero per conto di un diverso soggetto.

Nel caso di operazioni o richieste impartite tramite Canali Digitali, tale dichiarazione è resa mediante le funzionalità disponibili nell'area riservata, nell'applicazione mobile o negli ulteriori Canali Digitali abilitati

dalla Banca, anche mediante apposita selezione, conferma o dichiarazione resa dal Cliente prima dell'invio della disposizione.

Nel caso di operazioni o richieste effettuate con assistenza presso le Filiali o tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento, tale dichiarazione è resa dal Cliente nell'ambito della documentazione o della modulistica relativa all'operazione o alla richiesta, ovvero secondo le modalità operative indicate dalla Banca.

Qualora il Cliente non dichiari espressamente che l'operazione o la richiesta è posta in essere per conto di un diverso soggetto, la Banca potrà presumere che la stessa sia effettuata nell'interesse del Cliente titolare del rapporto, ferma restando la facoltà della Banca di richiedere ulteriori informazioni, dichiarazioni o documentazione ove ritenuto necessario.

Art. 7 – Cointestazione del rapporto

I Conti Deposito possono essere cointestati ad un numero massimo di due persone entrambe in possesso dei requisiti previsti per l'apertura del rapporto.

Ogni cointestatario può effettuare disposizioni e operazioni separatamente, ivi inclusa l'estinzione del rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti dell'altro cointestatario e senza che la stessa sia tenuta a darne comunicazione all'altro cointestatario. In considerazione delle caratteristiche tecniche di accesso e delle modalità dispositive on line non è possibile richiedere l'operatività a firme congiunte.

I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

Nel caso di morte l'altro cointestatario conserva il diritto di disporre autonomamente qualsiasi operazione attinente al rapporto per la sua quota parte. Analogo diritto spetterà agli eredi del cointestatario. In caso di pluralità di eredi ciascuna operazione dovrà essere disposta con il consenso unanime degli stessi.

Nei casi di cui al precedente comma, la Banca è autorizzata a dare esecuzione alle disposizioni ricevute senza alcun obbligo di informare e/o consultare preventivamente l'altro cointestatario, fatto salvo il caso in cui il cointestatario medesimo, gli eredi del cointestatario deceduto, ovvero il legale rappresentante del cointestatario dichiarato incapace abbiano preventivamente notificato per iscritto alla Banca la propria opposizione all'esecuzione di atti disposti da uno dei predetti soggetti.

Salvo diverse istruzioni impartite per iscritto, le comunicazioni della Banca sono inviate all'indirizzo del primo intestatario e sono efficaci anche nei confronti dell'altro intestatario.

Art. 8 – Poteri di rappresentanza

In considerazione delle caratteristiche tecniche di accesso e delle modalità dispositive, il Cliente non può autorizzare soggetti terzi a operare per suo conto nei rapporti con la Banca, fatte salve le ipotesi inderogabili previste dalla legge e le diverse modalità tempo per tempo ammesse dalla Banca. La mera assistenza prestata da personale di Filiale o da soggetti incaricati del collocamento non attribuisce a tali soggetti poteri dispositivi sul rapporto del Cliente.

La Banca può richiedere in ogni momento documentazione aggiornata a supporto della legittimazione a operare e può sospendere l'operatività fino al completamento delle verifiche.

Art. 9 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, dal Cliente stesso.

Art. 10 – Comunicazioni al Cliente

La Banca invia i rendiconti periodici e ogni altra comunicazione o documento diretto al Cliente e relativo al Conto Deposito all'indirizzo e secondo le modalità da questi indicate nel Modulo di adesione.

In caso di invio in forma telematica, tali comunicazioni sono rese disponibili sul Sito Internet in modalità tale da consentire il salvataggio su supporto durevole e si intendono a ogni effetto ricevute dal Cliente a decorrere dalla data in cui egli ha la possibilità di accedervi. La Banca può informare il Cliente, tramite posta elettronica, della disponibilità di nuove comunicazioni sul Sito Internet. Tale avviso ha natura meramente informativa e la sua eventuale omissione non pregiudica la validità e l'efficacia delle comunicazioni rese disponibili sul Sito Internet, fermo restando l'onere del Cliente di consultarlo periodicamente per verificarne la disponibilità.

In ogni momento il Cliente ha il diritto di modificare la periodicità di ricezione e/o la modalità, telematica o cartacea, delle comunicazioni. I relativi costi sono indicati nel relativo Foglio Informativo.

Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari secondo le modalità da questi indicate e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Se il Contratto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, sono fatte a uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le comunicazioni sono svolte secondo le modalità concordate nel presente Contratto.

Il Cliente, ovvero ciascun cointestatario in caso di rapporto cointestato, si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca eventuali variazioni del domicilio ovvero delle modalità secondo cui intende ricevere la corrispondenza.

Art. 11 – Comunicazioni alla Banca

Il Cliente invia le proprie comunicazioni a Banca Sistema S.p.A., Largo Augusto 1/A, angolo Via Verziere 13, 20122 Milano, ovvero all'indirizzo mail siconto@bancasistema.it. Il Cliente si impegna a garantire che tutte le comunicazioni e i documenti destinati alla Banca siano redatti in modo chiaro e leggibile. Tali comunicazioni sono effettuate a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione e sono opponibili alla Banca solo quando giunte a destinazione.

Art. 12 – Commissioni e spese

Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri applicati al rapporto sono indicati nel Foglio Informativo.

Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali ivi indicati, inerenti e/o conseguenti all'attivazione del Contratto, ai rapporti intrattenuti con la Banca ed alle operazioni ad esse relative sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili e/o da eventuali offerte promozionali tempo per tempo poste in essere dalla Banca.

L'imposta di bollo relativa al Conto Deposito e ai Depositi è a carico del Cliente, nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente e indicate nel Foglio Informativo.

La Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto Deposito tutte le somme ad essa dovute dal Cliente a qualsiasi titolo.

La Banca è, in ogni caso, autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente per ogni spesa o onere fiscale inerente e conseguente all'accensione ed all'esecuzione del rapporto. Resta fermo il diritto della Banca di avvalersi della compensazione nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dal Contratto, dandone comunicazione al Cliente secondo le modalità applicabili.

Art. 13 – Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali

La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le norme che disciplinano i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto.

Tali modifiche sono in ogni caso subordinate alla presenza di un giustificato motivo.

La Banca comunica espressamente al Cliente, con le modalità di cui al precedente art. 10, le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.

La comunicazione al Cliente avviene secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e specificando che, in assenza di espresso rifiuto da parte del Cliente, la proposta si intenderà accettata.

La modifica si intende approvata se il Cliente non comunica alla Banca, prima della data prevista per la relativa applicazione, che non intende accettarla. Prima di tale data, il Cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Qualora il Cliente abbia depositato somme soggette a Vincolo, limitatamente alle somme vincolate l'eventuale recesso avrà effetto alla data di scadenza del relativo Vincolo. La Banca rimborserà al Cliente le somme non soggette a Vincolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di recesso e provvederà automaticamente a rimborsare al Cliente le somme soggette a Vincolo alla data di scadenza del Vincolo stesso, con valuta in pari data.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto che, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 17, a ciascuna nuova operazione di Vincolo e/o di Deposito si applicano le condizioni economiche pubblicizzate nel Foglio Informativo vigente alla data di apertura della relativa operazione, che il Cliente accetta mediante apposita conferma sul Canale Digitale ovvero secondo le modalità previste in Filiale. Pertanto, l'eventuale differenza tra tali condizioni economiche e quelle applicate a precedenti operazioni di Vincolo e/o di Deposito non costituisce una modifica unilaterale del presente Contratto, bensì l'applicazione delle condizioni vigenti alla data di costituzione della nuova operazione.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto che, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 17, per le nuove operazioni di Vincolo e/o di Deposito si applicano le condizioni economiche indicate nel Foglio Informativo vigente al momento della relativa costituzione.

Il Cliente prende visione e accetta tali condizioni, a seconda del canale utilizzato, mediante apposita conferma resa tramite i Canali Digitali ovvero mediante sottoscrizione, presa visione o altra modalità di accettazione prevista presso la Filiale o tramite i soggetti incaricati dalla Banca.

Pertanto, l'eventuale variazione delle condizioni economiche applicabili a nuovi Vincoli e/o nuovi Depositi rispetto a quelle precedentemente applicate ad altri Vincoli e/o Depositi già costituiti non costituisce modifica unilaterale del Contratto ai sensi del presente articolo.

Art. 14 – Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca, inviando una comunicazione per posta ordinaria a Banca Sistema S.p.A., Largo Augusto 1/A, angolo Via Verziere 13,

20122 Milano, ovvero in via telematica con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica in conformità alla procedura per la gestione dei reclami disponibile sul Sito Internet della Banca.

La Banca dovrà rispondere entro 60 (sessanta) giorni.

Qualora la contestazione abbia ad oggetto servizi di pagamento, la Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 (quindici) Giornate Operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 (trenta) giorni, ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nei termini indicati sopra, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi:

a) all'Arbitro Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la "Guida Pratica Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile sul Sito Internet della Banca nella sezione dedicata alla trasparenza;
b) al Conciliatore Bancario Finanziario, per l'attivazione di un procedimento di mediazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it. È possibile, inoltre, consultare il "Regolamento di procedura per la mediazione" dell'Organismo di Conciliazione Bancaria disponibile sul Sito Internet della Banca, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, qualora il Cliente o la Banca intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, gli stessi devono preliminarmente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale:

a) esperire il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del TUB presso l'Arbitro Bancario Finanziario sopra specificato; ovvero
b) esperire, nei termini previsti dalla normativa vigente, il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, ovvero presso un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Art. 15 – Legge applicabile – Foro competente – Lingua utilizzata

Il Contratto è redatto in italiano ed è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente il Foro della residenza o del domicilio eletto dal Cliente.

La lingua utilizzata nelle comunicazioni tra la Banca e il Cliente è la lingua italiana.

SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO IL CONTO DEPOSITO

Art. 16 – Conto d'appoggio

Al fine di operare sul Conto Deposito e sui relativi Depositi, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, nel Modulo di Adesione, un rapporto di conto corrente di cui il medesimo risulta intestatario o cointestatario (il **"Conto d'appoggio"**).

Il Conto d'appoggio può essere acceso presso qualsiasi banca italiana. Qualora il Conto d'appoggio sia acceso presso Banca Sistema S.p.A. o presso altro intermediario tempo per tempo indicato dalla Banca, il Cliente potrà beneficiare delle eventuali semplificazioni operative o condizioni di servizio indicate nel Foglio Informativo, fermo restando che tale scelta non costituisce condizione per l'apertura o il mantenimento del Conto Deposito.

Se il Conto Deposito, o i relativi Depositi sono cointestati, ciascuno degli intestatari può indicare un Conto d'appoggio a sé intestato o cointestato. In casi di cointestazione del Conto d'Appoggio ciascun cointestatario deve avere il potere di operare disgiuntamente sul medesimo senza che la Banca sia tenuta a effettuare alcuna verifica al riguardo. Il Conto d'appoggio è l'unico conto corrente dal quale il Cliente può trasferire le somme sul Conto Deposito e verso il quale le somme possono essere accreditate dal Conto Deposito.

Nel corso del rapporto il Cliente ha la facoltà di modificare il Conto d'appoggio, purché lo stesso risponda ai requisiti indicati nei precedenti commi e la modifica sia richiesta e perfezionata secondo le modalità tempo per tempo rese disponibili dalla Banca tramite il Sito Internet e/o le altre tecniche di comunicazione a distanza o in Filiale.

La Banca può rifiutare o sospendere l'esecuzione di versamenti o prelevamenti provenienti da o diretto verso, rapporti che non risultino conformi ai requisiti previsti dal presente articolo, dal Foglio Informativo o dalle procedure tempo per tempo adottate dalla Banca.

Art. 17 – Disposizioni relative alle somme depositate

17.1 Deposito Vincolato non Svincolabile

Il Cliente può costituire Depositi Vincolati non Svincolabili per le durate tempo per tempo rese disponibili dalla Banca e indicate nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del Vincolo.

L'importo delle somme per le quali viene richiesta la costituzione del Vincolo non può essere inferiore all'importo indicato nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente. Ove previsto dal Foglio Informativo, la Banca potrà altresì indicare importi minimi, multipli di costituzione del Vincolo, eventuali limiti massimi e le diverse durate disponibili.

Il Cliente può costituire Vincoli scegliendo tra le durate indicate nel Foglio Informativo vigente al momento della relativa costituzione, mediante i Canali Digitali ovvero, ove previsto, con assistenza presso le Filiali o tramite i soggetti incaricati dalla Banca del collocamento, secondo le modalità operative previste per ciascun canale.

Il Cliente si dichiara consapevole e prende atto che, con la costituzione del Deposito Vincolato non Svincolabile, le somme rimarranno indisponibili per tutto il periodo di tempo pattuito, senza possibilità per il Cliente di richiederne anticipatamente la restituzione, salvo quanto eventualmente previsto da norme inderogabili, dal Contratto o dal Foglio Informativo.

Sulle somme vincolate il Cliente gode del Tasso Risparmio Vincolato, variabile in funzione della durata del Vincolo prescelta. La periodicità e le modalità di liquidazione degli interessi, incluse eventuali cedole

periodiche o cedola unica a scadenza, sono indicate nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del Vincolo.

Le condizioni economiche riguardanti gli interessi sulle somme vincolate restano immutate per tutta la durata del Vincolo. Nel caso di costituzione di nuovi Vincoli, gli interessi applicabili saranno quelli riportati nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del nuovo Vincolo.

17.2 Deposito Vincolato Svincolabile

Il Cliente può costituire Depositi Vincolati Svincolabili per le durate tempo per tempo rese disponibili dalla Banca e indicate nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del Vincolo.

Per il Deposito Vincolato Svincolabile è prevista la facoltà del Cliente di richiedere lo svincolo anticipato delle somme, nel rispetto del termine di preavviso indicato nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del Vincolo.

La richiesta di svincolo diviene efficace decorso il termine di preavviso e comporta, secondo quanto previsto dal Foglio Informativo, la perdita totale o parziale degli interessi maturati sulle somme oggetto di svincolo. In particolare, ove previsto dal Foglio Informativo, sulle somme svincolate potrà non essere riconosciuto alcun interesse.

Il Cliente può impartire l'ordine di svincolo mediante i Canali Digitali ovvero, ove previsto, con assistenza presso le Filiali o tramite i soggetti incaricati dalla Banca del collocamento, secondo le modalità operative previste dalla Banca per ciascun canale e nel rispetto del Termine di Preavviso indicato nel Foglio Informativo applicabile.

In caso di richiesta con assistenza presso le Filiali o tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento, l'ordine di svincolo deve essere confermato dal Cliente secondo le modalità richieste dalla Banca, anche mediante sottoscrizione di apposita modulistica o conferma tramite i Canali Digitali, ove prevista.

Non è possibile impartire, con riferimento al medesimo Deposito Vincolato Svincolabile, più di una richiesta di svincolo mentre sia ancora pendente il relativo termine di preavviso.

Sulle somme eventualmente non oggetto di svincolo il Cliente continuerà a godere del relativo Tasso Risparmio Vincolato.

17.3 Deposito Flessibile

In relazione al Deposito Flessibile, il Cliente può depositare somme secondo gli importi minimi, massimi e le ulteriori condizioni indicate nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del deposito.

Sulle somme depositate il Cliente gode del Tasso Deposito Libero nella misura indicata nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente.

Gli interessi sul Deposito Flessibile sono calcolati secondo le modalità indicate nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del deposito, anche tenuto conto dei giorni effettivi di deposito e del termine di preavviso, e sono liquidati con la periodicità ivi prevista.

Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la restituzione, totale o parziale, delle somme depositate nel Deposito Flessibile, nel rispetto del Termine di Preavviso indicato nel Foglio Informativo applicabile.

La richiesta può essere impartita mediante i Canali Digitali ovvero, ove previsto, con assistenza presso le Filiali o tramite i soggetti incaricati dalla Banca del collocamento, secondo le modalità operative previste dalla Banca per ciascun canale.

Decorso il Termine di Preavviso, le somme oggetto della richiesta sono accreditate sul Conto Deposito libero e possono essere trasferite sul Conto d'appoggio ovvero destinate ad altro Deposito intestato al medesimo Cliente presso la Banca, secondo le funzionalità disponibili.

17.4 Promozioni

La Banca si riserva la facoltà di attivare promozioni, di durata limitata, le cui condizioni di favore relative ai Depositi saranno riportate in apposite comunicazioni rese tempo per tempo disponibili al Cliente e/o nel Foglio Informativo.

Art. 18 – Accesso al Conto Deposito e ai relativi Depositi

Il Cliente accede al Conto Deposito e ai relativi Depositi e impartisce le disposizioni tramite i Canali Digitali utilizzando i Codici di Accesso. L'operatività tramite Canali Digitali può riguardare, tra l'altro, la costituzione dei Vincoli, le richieste di svincolo, l'operatività sui Depositi, le interrogazioni sul rapporto, il trasferimento delle somme disponibili e le ulteriori funzionalità rese disponibili dalla Banca, nei limiti di quanto previsto dal presente Contratto, dal Foglio Informativo applicabile e dalla documentazione relativa al singolo Deposito.

Il Cliente può ricevere assistenza presso le Filiali o tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento anche con riferimento all'utilizzo dei Canali Digitali. Resta inteso che tale assistenza non attribuisce alla Filiale o ai soggetti incaricati del collocamento il potere di utilizzare i Codici di Accesso del Cliente o di impartire disposizioni in sua vece. Qualora l'operazione o la richiesta richieda una conferma tramite Canali Digitali, tale conferma deve essere effettuata direttamente dal Cliente mediante i propri Codici di Accesso e gli ulteriori sistemi di autenticazione previsti dalla Banca.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, limitatamente alle modalità tecniche di accesso, autenticazione, sicurezza e trasmissione delle disposizioni, ai rapporti di conto deposito Banca Sistema preesistenti eventualmente abilitati all'utilizzo dei Canali Digitali ai sensi dell'art. 3.6. Resta fermo che, con riferimento a tali rapporti preesistenti, il Cliente potrà impartire esclusivamente le disposizioni consentite dalla relativa documentazione contrattuale originaria.

Nel rispetto delle condizioni e dei limiti (anche temporali in relazione alle diverse misure di sicurezza tempo per tempo adottate) stabiliti nel presente Contratto, il Cliente potrà richiedere alla Banca di effettuare operazioni e interrogazioni, ovvero impartire le proprie istruzioni anche attraverso soggetti diversi dalla Banca o attraverso strumenti e/o applicazioni che la Banca tempo per tempo potrà mettere a disposizione.

Il Cliente prende atto che, per accedere ai Canali Digitali, per effettuare operazioni dispositive tramite la rete internet o per compiere qualsiasi altra attività che possa comportare un rischio di frode, accesso non autorizzato o altro abuso, la Banca può richiedere, in conformità con la normativa vigente, una forma di autenticazione forte.

Il Cliente è responsabile della custodia dei Codici di Accesso ed è tenuto a usarli con la dovuta diligenza e non può in alcun caso darli in uso o concederli a terzi. Qualunque uso improprio dei Codici di Accesso, da chiunque e in qualsiasi modo effettuato, rimane a esclusivo rischio del Cliente. In caso di smarrimento, sottrazione, furto, appropriazione indebita o sospetto uso non autorizzato dei Codici di Accesso, il Cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca utilizzando i diversi recapiti indicati dalla Banca nel proprio sito internet e nelle comunicazioni ufficiali inviate periodicamente.

La Banca provvede tempestivamente al blocco dei Codici di Accesso. Ove richiesto dalla Banca, il Cliente dovrà confermare la comunicazione per iscritto entro le successive 48 ore.

Dopo la comunicazione di smarrimento, furto, sottrazione, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei Codici di Accesso, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'eventuale utilizzo indebito degli stessi, salvo che abbia agito in modo fraudolento.

Prima della comunicazione, il Cliente è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo indebito dei Codici di Accesso fino all'importo di Euro 50,00. Tale limite non si applica se il Cliente ha agito con dolo o colpa grave, ovvero non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei Codici di Accesso.

Inoltre, nei casi in cui:

a) ove richiesto tempo per tempo dalla normativa vigente, la Banca non abbia richiesto un'Autenticazione Forte del Cliente per disporre l'operazione di pagamento e salvo che il Cliente non abbia agito in modo fraudolento;
b) lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dal pagatore prima del pagamento;
c) la perdita sia stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o intermediari della Banca,

il Cliente non sopporterà alcuna perdita.

La Banca può modificare le modalità di accesso ai Canali Digitali, nonché i sistemi di autenticazione e sicurezza, dandone comunicazione al Cliente con modalità idonee. L'introduzione o la modifica di modalità tecniche di accesso ai Canali Digitali non costituisce modifica unilaterale delle condizioni contrattuali quando non incide sulle condizioni economiche, sui diritti o sugli obblighi sostanziali del Cliente.

Resta fermo che, ove il Cliente operi con assistenza presso le Filiali o tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento, l'eventuale modifica delle modalità di assistenza o delle funzionalità rese disponibili attraverso tali canali non consente comunque alla Filiale o ai soggetti incaricati di utilizzare i Codici di Accesso del Cliente o di impartire disposizioni in sua vece, salvo quanto espressamente previsto dal presente Contratto.

La Banca può sospendere o bloccare l'accesso ai Canali Digitali e/o l'utilizzo dei Codici di Accesso in caso di sospetto utilizzo fraudolento o non autorizzato, per ragioni di sicurezza, per esigenze di tutela del Cliente o della Banca, ovvero nei casi previsti dalla legge, dalla normativa antiriciclaggio o dalle procedure interne.

La Banca può altresì rifiutare, sospendere o differire l'esecuzione di singole operazioni o richieste, indipendentemente dal canale utilizzato, quando ricorrano ragioni di sicurezza, sospetto di frode, utilizzo non autorizzato, obblighi di legge, esigenze antiriciclaggio o altri giustificati motivi non imputabili alla Banca.

La Banca informa il Cliente del blocco, della sospensione o del rifiuto prima che gli stessi siano disposti o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, salvo che tale comunicazione sia contraria a ragioni di sicurezza, a norme di legge, a provvedimenti dell'Autorità o ad obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In tali casi, la Banca indica al Cliente, ove possibile, la procedura da seguire per il ripristino dell'ordinaria operatività. Venute meno le ragioni che hanno determinato il blocco o la sospensione, la Banca riattiva l'accesso ai Canali Digitali o rende disponibili al Cliente le modalità per il ripristino dell'operatività.

La Banca rende disponibili sul Sito Internet informazioni aggiornate sulle procedure di sicurezza relative all'utilizzo dei Canali Digitali.

Nell'ambito dei Canali Digitali, la Banca utilizza modalità di comunicazione idonee a garantire l'autenticità dei messaggi inviati dalla Banca e la protezione dei dati comunicati dal Cliente alla Banca.

Art. 19 – Accredito degli interessi

Gli interessi sulle somme depositate vengono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita ed indicata nel Foglio Informativo applicabile alla specifica tipologia di Deposito e accreditati sul Conto Deposito con valuta pari alla data di liquidazione.

In conformità a quanto previsto al precedente: i) art. 17.1, nel caso di rinnovo e/o costituzione di nuovi vincoli e/o ii) in conformità a quanto previsto al precedente art. 17.2 nel solo caso di costituzione di nuovi depositi, gli interessi applicabili saranno quelli riportati nel Foglio Informativo relativo al Deposito scelto vigente al momento della costituzione del nuovo Vincolo e/o del nuovo Deposito consultabile sul Sito Internet della Banca nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Nel Foglio Informativo sono altresì indicati la periodicità di maturazione e le modalità con cui sono liquidati gli interessi, anche con riferimento alle somme presenti sul Conto Deposito non assoggettate a Vincolo, ai Depositi Vincolati, ai Depositi Vincolati Svincolabili e al Deposito Flessibile.

Art. 20 – Versamenti

Il Cliente può effettuare versamenti sul Conto Deposito mediante bonifico bancario a valere sul Conto d'appoggio di cui all'art. 16, nonché, ove previsto dalla Banca, mediante trasferimento di somme da altro rapporto intestato al medesimo Cliente presso la Banca.

Il primo versamento, ove richiesto ai fini dell'operatività del rapporto e/o dell'attivazione del Deposito prescelto, deve essere effettuato mediante bonifico bancario dal Conto d'appoggio, secondo le modalità indicate nel Foglio Informativo e nelle procedure operative della Banca.

Il primo versamento deve essere almeno pari all'importo minimo eventualmente previsto nel Foglio Informativo applicabile al Deposito prescelto. L'importo complessivamente depositato non potrà eccedere eventuali limiti massimi di giacenza previsti dal Foglio Informativo applicabile.

La valuta applicata all'accreditamento determina la decorrenza degli interessi.

Per l'intera durata del Contratto, l'importo complessivamente depositato sul Deposito non potrà eccedere il limite massimo di giacenza previsto dalla relativa sezione nel Foglio Informativo.

Il Cliente, ovvero soggetti terzi nei soli casi in cui ciò sia consentito dalla Banca, possono effettuare versamenti sul Conto Deposito anche mediante le ulteriori modalità di versamento rese disponibili o accettate dalla Banca.

Il versamento di assegni bancari o circolari è consentito esclusivamente ove reso disponibile dalla Banca e, in ogni caso, secondo le modalità dalla stessa previste. Gli assegni devono essere muniti della clausola "non trasferibile" e, ove richiesto, girati dal Cliente per l'incasso a Banca Sistema S.p.A.

L'importo versato tramite assegni bancari o circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine; l'importo è disponibile secondo i termini indicati nel Foglio Informativo applicabile.

Qualora venga accertata un'irregolarità nei titoli presentati o una discordanza tra le indicazioni risultanti dalla distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei valori, la Banca procede, dandone comunicazione al Cliente, all'accredito per il solo importo accertato e regolare.

L'eventuale invio di assegni per corrispondenza, ove ammesso dalla Banca, avviene a rischio e spese del Cliente. La Banca non risponde dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione dei titoli durante il trasporto. Il Cliente deve allegare agli assegni la distinta di presentazione, datata e sottoscritta, dalla quale risultino il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l'esatta intestazione del Conto Deposito.

La Banca non assume alcun obbligo di verifica in ordine alla causale dei versamenti disposti da soggetti terzi. Il Cliente si impegna a tenere indenne la Banca da qualsiasi richiesta, pretesa, contestazione o azione avanzata dal soggetto ordinante il versamento, da altri soggetti interessati ovvero da qualsiasi Autorità, italiana o estera, comunque connessa ai predetti versamenti.

Art. 21 – Prelevamenti

Il Cliente può disporre prelevamenti dal Conto Deposito esclusivamente:

a) nei limiti delle somme non soggette a Vincolo ovvero divenute disponibili a seguito della scadenza del Vincolo o dello svincolo, ove consentito;
b) mediante bonifico bancario sul Conto d'appoggio di cui all'art. 16, ovvero mediante trasferimento di somme su altro Conto Deposito o Deposito intestato al medesimo Cliente presso la Banca, ove tale funzionalità sia resa disponibile.

Il Cliente non può richiedere la restituzione delle somme oggetto di Vincolo prima della relativa scadenza, salvo quanto previsto per i Depositi per i quali sia espressamente ammessa la possibilità di svincolo anticipato.

21.2 Trasferimento delle somme dal Deposito Flessibile

Il Cliente può richiedere il trasferimento, totale o parziale, delle somme depositate nel Deposito Flessibile al Conto Deposito, nel rispetto del Termine di Preavviso indicato nel Foglio Informativo applicabile.

Decorso il Termine di Preavviso, le somme oggetto della richiesta sono accreditate sul Conto Deposito e possono essere trasferite sul Conto d'appoggio ovvero destinate ad altro Deposito intestato al medesimo Cliente presso la Banca, secondo le funzionalità disponibili e nel rispetto del presente Contratto e del Foglio Informativo applicabile.

21.3 Modalità di richiesta

Le richieste di prelevamento, trasferimento o svincolo devono essere impartite dal Cliente mediante le apposite funzionalità disponibili nei Canali Digitali.

Ove previsto dalla Banca, il Cliente può effettuare tali richieste anche con assistenza presso le Filiali o tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento. In tali casi, la richiesta deve essere formulata e confermata dal Cliente secondo le modalità previste dalla Banca e dal presente Contratto, anche mediante sottoscrizione di apposita modulistica o conferma tramite Canali Digitali, ove richiesta.

In assenza del consenso del Cliente, l'operazione è considerata non autorizzata e non viene eseguita.

La Banca effettua la verifica della corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e l'IBAN secondo la normativa applicabile. Qualora tale verifica evidenzi una difformità o un possibile errore e il Cliente decida comunque di autorizzare l'operazione, il pagamento eseguito in conformità all'IBAN indicato dal Cliente si intende validamente disposto e correttamente eseguito.

Art. 22 – Ricezione degli ordini di prelevamento e revoca

22.1 Ricezione degli ordini tramite Canali Digitali

Gli ordini di prelevamento impartiti tramite Canali Digitali si considerano ricevuti dalla Banca nel momento in cui il sistema informativo della Banca prende in carico la disposizione del Cliente, autorizzata mediante l'utilizzo dei Codici di Accesso e/o degli ulteriori sistemi di autenticazione previsti dalla Banca.

22.2 Ricezione degli ordini con assistenza in Filiale o tramite soggetti incaricati

Gli ordini di prelevamento conferiti con assistenza presso le Filiali o tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento si considerano ricevuti quando la relativa richiesta, sottoscritta o comunque confermata dal Cliente secondo le modalità previste dalla Banca, perviene alla Banca ed è presa in carico dalla medesima.

Ove l'ordine conferito con assistenza presso le Filiali o tramite soggetti incaricati richieda una conferma tramite Canali Digitali, l'ordine si considera ricevuto solo a seguito della conferma effettuata direttamente dal Cliente mediante i propri Codici di Accesso e della successiva presa in carico da parte della Banca.

22.3 Giornata Operativa e Termine della Giornata Operativa

Se il momento di ricezione dell'ordine non coincide con una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine di prelevamento si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.

Il Cliente prende atto che gli ordini di prelevamento pervenuti alla Banca successivamente al Termine della Giornata Operativa indicato nel Foglio Informativo si considerano ricevuti nella Giornata Operativa successiva.

Qualora l'esecuzione dell'ordine debba avvenire in un giorno determinato, alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui i fondi sono messi a disposizione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto per l'esecuzione. Ove tale giorno non sia una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.

22.4 Revoca degli ordini

Il Cliente può revocare le disposizioni impartite finché l'ordine di prelevamento non sia divenuto irrevocabile ai sensi del presente articolo.

Gli ordini di prelevamento con esecuzione immediata si considerano irrevocabili dal momento in cui sono ricevuti dalla Banca ai sensi dei precedenti artt. 22.1 e 22.2.

Gli ordini di prelevamento con esecuzione in un giorno determinato, alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui i fondi sono messi a disposizione si considerano irrevocabili dalla fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato per l'avvio dell'esecuzione.

Nel caso di disposizioni soggette a Termine di Preavviso, la revoca può essere effettuata, ove consentita dalla Banca e secondo le modalità dalla stessa previste, fino al momento in cui l'ordine diviene irrevocabile in base alle regole indicate nel Foglio Informativo e nelle procedure applicabili alla relativa tipologia di Deposito.

Dal momento in cui la Banca riceve validamente la revoca del consenso all'esecuzione del prelevamento, l'operazione non può essere considerata autorizzata dal Cliente e non viene eseguita, salvo che l'ordine sia già divenuto irrevocabile.

Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l'ordine, quest'ultimo può essere revocato solo con il consenso della Banca. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca, ove previste nel Foglio Informativo.

Art. 23 – Rifiuto dell'esecuzione di una disposizione

Quando le condizioni previste dal presente Contratto sono soddisfatte, la Banca esegue le disposizioni ricevute dal Cliente, salvo che l'esecuzione sia contraria a norme imperative, a disposizioni dell'Autorità, alla normativa antiriciclaggio o di contrasto al finanziamento del terrorismo, ovvero sia impossibile

procedere all'esecuzione dell'operazione per indisponibilità delle somme, superamento dei limiti previsti, errore materiale del Cliente nel conferimento dell'ordine, mancata o non corretta autenticazione, ragioni di sicurezza o altro giustificato motivo.

In caso di rifiuto dell'esecuzione, la Banca informa il Cliente entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione, indicando, ove possibile, le ragioni del rifiuto e l'eventuale procedura da seguire per correggere l'errore o rimuovere la causa che ha impedito l'esecuzione.

Per le disposizioni conferite con assistenza presso le Filiali, la comunicazione di rifiuto è resa per iscritto mediante consegna o messa a disposizione di apposita evidenza scritta o contabile, ovvero mediante i Canali Digitali o le altre modalità di comunicazione previste dal presente Contratto.

Per le disposizioni conferite tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento, la comunicazione di rifiuto è resa per iscritto o su altro supporto durevole mediante i Canali Digitali, tramite i recapiti indicati dal Cliente ovvero, ove previsto dalle procedure della Banca, per il tramite del soggetto incaricato, fermo restando che il rifiuto è comunicato dalla Banca una volta presa in carico la disposizione.

Nel caso in cui il rifiuto sia determinato da errori materiali del Cliente, la Banca indica, ove possibile, la procedura da seguire per correggere l'errore.

Resta inteso che, ove il rifiuto all'esecuzione sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la relativa comunicazione, ove previste nel Foglio Informativo.

Un ordine legittimamente rifiutato dalla Banca si considera come non ricevuto.

Art. 24 – Modalità di esecuzione delle disposizioni

In caso di versamento, l'importo dell'operazione è accreditato sul Conto Deposito non appena i fondi sono accreditati sul conto della Banca.

Se il versamento avviene tramite assegno, la disponibilità delle somme è differita fino al buon fine dell'incasso.

In caso di prelevamento, la Banca assicura che dal momento dell'esecuzione dell'ordine di disposizione impartito dal Cliente ai sensi dell'art. 22, l'importo del prelevamento è accreditato sul conto della banca presso cui è acceso il Conto d'appoggio entro la fine della prima Giornata Operativa successiva.

In ogni caso, la data di valuta dell'addebito sul Conto Deposito delle operazioni disposte non può precedere la Giornata Operativa in cui l'importo dell'operazione è addebitato.

Tale informativa è resa disponibile gratuitamente sui Canali Digitali, o se ciò non è possibile, tramite posta ordinaria, all'indirizzo di corrispondenza indicato dal Cliente nel Modulo di Adesione.

La Banca non addebita al Cliente spese in relazione agli obblighi di informativa previsti dal presente articolo o dalla normativa vigente. Tuttavia, se il Cliente richiede informazioni aggiuntive o più frequenti oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel presente Contratto, la Banca si riserva il diritto di addebitare le relative spese, in misura adeguata e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.

Art. 25 – Operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

Qualora il Cliente venga a conoscenza dell'esecuzione di un'operazione non autorizzata o non correttamente eseguita, ossia non conforme all'ordine o alle istruzioni impartite, deve darne comunicazione alla Banca senza indugio, richiedendo la rettifica dell'operazione.

La comunicazione deve essere effettuata per iscritto o su altro supporto durevole, secondo le modalità indicate all'art. 11, ovvero tramite le funzionalità eventualmente rese disponibili nei Canali Digitali. Qualora la comunicazione sia resa con assistenza presso le Filiali o tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento, essa deve essere sottoscritta o comunque confermata dal Cliente secondo le modalità previste dalla Banca.

La comunicazione deve essere effettuata senza indugio e comunque entro 13 (tredici) mesi dal giorno in cui il Cliente riceve la conferma dell'esecuzione dell'operazione di pagamento. Tale termine non opera qualora la Banca abbia omesso di fornire o mettere a disposizione del Cliente la comunicazione di conferma dell'esecuzione dell'operazione.

Ai fini della valutazione della richiesta del Cliente, la Banca verifica se l'operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e se sia stata influenzata da malfunzionamenti delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti. Resta fermo quanto previsto dal presente Contratto e dalla normativa applicabile in materia di responsabilità della Banca, rimborso delle operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite e onere della prova.

La Banca non si ritiene responsabile qualora provi che l'operazione di pagamento sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non sia stata influenzata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.

Art. 26 – Responsabilità della Banca nella prestazione del servizio

Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 25:

i) quando l'operazione di pagamento è disposta dal Cliente pagatore, la Banca è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Cliente ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento;

ii) quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Cliente beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ed è tenuta a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al Cliente non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. In tal caso la Banca è responsabile nei confronti del Cliente ed è tenuta a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

La Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita non correttamente, immediatamente e comunque non oltre la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto o riceve una comunicazione in merito, ripristinando la situazione del Conto Deposito come se l'operazione non avesse avuto luogo. In alternativa, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione.

Nei casi di cui ai commi precedenti, per andare esente da responsabilità la Banca deve dimostrare di aver eseguito l'operazione in conformità con le norme del presente Contratto e che, dunque, le somme

sono state messe a disposizione del beneficiario o addebitate al Cliente pagatore nel rispetto dei termini di esecuzione previsti, o con lieve ritardo.

In caso di sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai commi precedenti, dandone immediata comunicazione al Cliente.

Resta salvo il diritto della Banca di dimostrare, anche in un momento successivo al rimborso, che l'operazione di pagamento era stata debitamente autorizzata. In tale caso la Banca ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione dell'importo rimborsato.

In ogni caso, quando un'operazione non è eseguita o è eseguita non correttamente, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'operazione e informa il Cliente medesimo del risultato.

Resta ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese ed interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

La Banca non è responsabile della mancata, tardiva o inesatta esecuzione dell'ordine se il Cliente, all'atto del conferimento dell'ordine, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all'esecuzione dell'operazione di pagamento o se la banca del beneficiario ha ricevuto l'importo nei tempi di esecuzione concordati o con un lieve ritardo. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione in conformità con il codice identificativo indicato dal Cliente, anche se quest'ultimo ha fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo stesso. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i fondi oggetto dell'operazione, riservandosi di addebitare al Cliente le spese relative.

Qualora non sia possibile il recupero dei fondi, su richiesta scritta del Cliente, la Banca fornirà al medesimo le informazioni disponibili e utili ai fini delle azioni di tutela.

La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a puro titolo di esempio, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale o da disservizi in genere), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza, nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 27 – Prova degli ordini e disposizioni

La Banca ed il Cliente si danno reciprocamente atto che la prova delle disposizioni impartite dal Cliente e di quelle eseguite sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca, nonché delle registrazioni eventualmente effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica.

Art. 28 – Comunicazioni periodiche della Banca

Secondo le modalità indicate dal Cliente nel Modulo di Adesione la Banca trasmette al Cliente stesso: annualmente e in ogni caso allo scadere di ogni anno solare:

a) un rendiconto contenente informazioni di dettaglio sull'andamento del rapporto;
b) il Documento di Sintesi contenente tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.

Nel caso di scelta da parte del Cliente di invio di Comunicazioni Periodiche in forma cartacea, se il Cliente non presenta una contestazione scritta, le comunicazioni periodiche si intendono tacitamente approvate dopo 60 giorni dal relativo ricevimento. Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione

inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Trovano in questo caso applicazione i costi indicati nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente relativo al conto scelto. La Banca indica al Cliente al momento della richiesta il presumibile importo delle relative spese.

Il Cliente e la Banca concordano che la Banca ha facoltà di omettere le comunicazioni periodiche nel caso in cui i Depositi non registrino movimenti da oltre un anno e presentino un saldo creditore per il Cliente inferiore a Euro 2.500,00.

Art. 29 – Durata – Diritto di ripensamento, Recesso e Risoluzione

29.1 Durata

Il Contratto ha durata indeterminata.

I singoli Vincoli e Depositi hanno la durata indicata nel Foglio Informativo applicabile e nella relativa richiesta di costituzione accettata dal Cliente.

Non è previsto il rinnovo tacito o automatico dei Vincoli. Alla scadenza del Vincolo, le somme vincolate e gli interessi maturati sono accreditati sul Conto Deposito libero, salvo diversa disposizione del Cliente validamente impartita mediante i Canali Digitali ovvero, ove previsto, con assistenza presso le Filiali o tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento, nei termini e secondo le modalità indicate nel Foglio Informativo applicabile e nella documentazione relativa al singolo Vincolo.

29.2 Diritto di ripensamento

Per i contratti conclusi a distanza, in fase di accensione del rapporto, il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento, senza penali, nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del Contratto ovvero, se successiva, dalla data in cui il Cliente riceve le condizioni contrattuali e le informazioni previste dalla normativa applicabile, ai sensi dell'art. 59-octies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Il diritto di ripensamento può essere esercitato mediante l'apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del Cliente successivamente all'apertura del rapporto, con modalità idonee a consentire al Cliente di comunicare in modo chiaro la volontà di recedere dal Contratto.

La funzionalità resta disponibile per 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla conclusione del Contratto; qualora il termine scada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Resta ferma la facoltà del Cliente di esercitare il diritto di ripensamento mediante comunicazione scritta inviata alla Banca con lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Banca, ovvero, ove previsto, con assistenza presso le Filiali o tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento. In tale ultimo caso, la comunicazione deve essere sottoscritta o comunque confermata dal Cliente secondo le modalità previste dalla Banca.

In caso di rapporto cointestato, il diritto di ripensamento può essere esercitato da uno qualsiasi dei cointestatari, con effetto nei confronti di tutti. La Banca conferma la ricezione della richiesta al Cliente che l'ha trasmessa e informa gli altri cointestatari della richiesta ricevuta e della relativa gestione.

In caso di esercizio del diritto di ripensamento, la Banca provvede a restituire le somme eventualmente depositate sul Conto d'appoggio, senza corresponsione di interessi, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di ripensamento ovvero, in caso di esercizio tramite funzionalità digitale, dalla trasmissione della dichiarazione di ripensamento, salvo diverso termine inderogabile previsto dalla normativa applicabile.

29.3 Diritto di recesso del Cliente

Fermo quanto precede, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

Il recesso può essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata alla Banca con lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Banca, ovvero mediante le funzionalità eventualmente rese disponibili nei Canali Digitali. Ove previsto dalla Banca, il Cliente può altresì esercitare il recesso con assistenza presso le Filiali o tramite soggetti incaricati dalla Banca del collocamento; in tal caso, la richiesta deve essere sottoscritta o comunque confermata dal Cliente secondo le modalità previste dalla Banca.

In caso di rapporto cointestato, ciascun cointestatario può esercitare il recesso, con effetto nei confronti di tutti i cointestatari, fermo restando quanto previsto dal presente Contratto in materia di cointestazione del rapporto.

Il recesso produce effetti:

a) con riferimento alle somme disponibili sul Conto Deposito e non soggette a Vincolo, dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Banca, fatti salvi i tempi tecnici necessari per la chiusura del rapporto;
b) con riferimento ai Depositi Vincolati non svincolabili, alla data di scadenza dei relativi Vincoli, non essendo consentita la restituzione anticipata delle somme vincolate;
c) con riferimento ai Depositi Vincolati Svincolabili e al Deposito Flessibile, nel rispetto del Termine di Preavviso e delle condizioni di svincolo indicate nel Foglio Informativo applicabile.

La Banca rende disponibili le somme sul Conto d'appoggio entro 15 giorni dal momento in cui il recesso produce effetti, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e di legge.

Il recesso dal presente Contratto non comporta, di per sé, il recesso dai rapporti di conto deposito Banca Sistema preesistenti eventualmente abilitati ai Canali Digitali ai sensi dell'art. 3.6, che continuano a essere regolati dalla rispettiva documentazione contrattuale originaria, salvo diversa richiesta del Cliente o diversa previsione applicabile a tali rapporti.

29.4 Diritto di recesso della Banca

La Banca può recedere dal Contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta al Cliente su supporto cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 mesi.

In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere dal Contratto anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente per iscritto o su altro supporto durevole. Costituiscono, a titolo esemplificativo, giustificato motivo: sospetto utilizzo fraudolento o non autorizzato del rapporto o dei Codici di Accesso; mancato, incompleto o non veritiero rilascio di informazioni o documenti richiesti dalla Banca ai fini dell'adeguata verifica, degli obblighi fiscali o di altri obblighi di legge; perdita dei requisiti previsti per l'apertura o il mantenimento del rapporto; provvedimenti dell'Autorità; eventi o circostanze che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente; trasferimento della residenza o della residenza fiscale in Paesi nei quali la Banca non offre il prodotto o soggetti a restrizioni o sanzioni; passaggio a debito del saldo del Conto Deposito o dei Depositi; altri eventi non imputabili alla Banca che impediscano o rendano eccessivamente gravosa la prosecuzione del rapporto.

In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca esegue gli ordini impartiti anteriormente e già divenuti irrevocabili o in corso di esecuzione al momento in cui il recesso produce effetti, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Contratto. La Banca rimborsa al Cliente le spese eventualmente

fatturate periodicamente e corrisposte in via anticipata, in misura proporzionale al periodo successivo alla data di efficacia del recesso.

29.5 Risoluzione

La Banca ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora abbia evidenza, anche successivamente alla conclusione del Contratto, che le informazioni, i documenti o le dichiarazioni forniti dal Cliente e rilevanti ai fini dell'apertura, della gestione o del mantenimento del rapporto siano falsi, non veritieri, incompleti o reticenti, oppure qualora il Cliente non fornisca la documentazione o le informazioni richieste dalla Banca ai fini dell'adempimento di obblighi di legge, regolamentari, fiscali, antiriciclaggio o connessi alle procedure interne della Banca.

La risoluzione è comunicata dalla Banca al Cliente per iscritto o su altro supporto durevole, secondo le modalità di comunicazione previste dal presente Contratto, e quindi, a titolo esemplificativo, mediante lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata, comunicazione resa disponibile nell'area riservata o negli altri Canali Digitali della Banca in modalità che ne consenta la conservazione, ovvero mediante le altre modalità indicate dal Cliente o previste dalla Banca per le comunicazioni relative al rapporto.

Resta fermo che eventuali comunicazioni urgenti relative alla sospensione o limitazione dell'operatività del rapporto possono essere rese anche tramite Canali Digitali, posta elettronica, SMS, contatto telefonico o altri recapiti indicati dal Cliente, ferma restando, ove necessario, la successiva conferma per iscritto o su altro supporto durevole.

Resta altresì fermo il diritto della Banca di sospendere o limitare l'operatività del rapporto nei casi previsti dal presente Contratto, dalla normativa applicabile o dalle procedure interne della Banca.

In caso di risoluzione, le somme disponibili sono restituite al Cliente sul Conto d'appoggio, fatti salvi eventuali obblighi di legge, provvedimenti dell'Autorità, vincoli sulle somme o diritti della Banca. Per le somme assoggettate a Vincolo restano ferme le condizioni applicabili al relativo Deposito, salvo diversa previsione inderogabile di legge o provvedimento dell'Autorità.

CONTO DEPOSITO

GLOSSARIO

Ai fini del presente Contratto, si intendono per:

"Arbitro Bancario Finanziario o ABF": il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche e altri intermediari finanziari, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB.

"Autenticazione Forte": un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza, del possesso e dell'inerenza, tra loro indipendenti e concepiti in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione.

"Banca": Banca Sistema S.p.A.

"Canali Digitali" o "Canale Digitale": l'area riservata accessibile dal Sito Internet, l'applicazione mobile e gli ulteriori strumenti digitali resi disponibili dalla Banca attraverso i quali il Cliente può accedere al Conto Deposito, consultare il rapporto e, ove previsto, impartire disposizioni.

"Cliente": la persona fisica che riveste la qualifica di consumatore, che richiede l'apertura del Conto Deposito o che ne è titolare, anche in qualità di cointestatario, e che possiede i requisiti previsti dal presente Contratto per l'apertura e il mantenimento del rapporto.

"Codici di Accesso": i codici, le credenziali, i dispositivi, gli strumenti o gli ulteriori fattori di autenticazione forniti o richiesti dalla Banca per consentire al Cliente l'accesso ai Canali Digitali, al Conto Deposito e l'esecuzione delle operazioni informative e dispositive. I Codici di Accesso sono personali, riservati e non cedibili.

"Consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

"Contratto": le presenti condizioni generali, unitamente agli allegati, al Foglio Informativo e al Modulo di Adesione, che disciplinano il Conto Deposito e le relative tipologie di Deposito.

"Conto d'appoggio": il conto corrente bancario acceso presso una banca italiana, intestato o cointestato al Cliente, dal quale possono essere trasferite somme sul Conto Deposito e verso il quale possono essere accreditate le somme provenienti dal Conto Deposito.

"Conto Deposito": il rapporto di deposito disciplinato dal presente Contratto.

"Deposito": ciascuna delle tipologie di deposito offerte dalla Banca nell'ambito del Conto Deposito.

"Depositi": congiuntamente, il Deposito Vincolato, il Deposito Vincolato Svincolabile e il Deposito Flessibile.

"Deposito Vincolato" o "Deposito Vincolato non Svincolabile": il deposito rispetto al quale il Cliente si impegna a mantenere le somme depositate per la durata del Vincolo prescelta, senza possibilità di richiederne la restituzione anticipata, salvo quanto previsto da norme inderogabili, dal Contratto o dal Foglio Informativo applicabile.

"Deposito Vincolato Svincolabile": il deposito rispetto al quale il Cliente può richiedere lo svincolo anticipato delle somme, nel rispetto del Termine di Preavviso e delle condizioni indicate nel Foglio Informativo applicabile.

"Deposito Flessibile": il deposito rispetto al quale il Cliente può richiedere la restituzione, totale o parziale, delle somme depositate, nel rispetto del Termine di Preavviso e delle condizioni indicate nel Foglio Informativo applicabile.

"Documento di Sintesi": il documento che riepiloga le condizioni economiche applicate al rapporto, trasmesso al Cliente nei casi e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

"Estratto Conto" o "Rendiconto": il documento che riporta le movimentazioni, le somme addebitate o accreditate, il saldo e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.

"Filiale": la dipendenza della Banca presso la quale, ove previsto dalle procedure della Banca, il Cliente può ricevere assistenza nella fase di richiesta di apertura del Conto Deposito, identificazione, raccolta documentale, sottoscrizione del Contratto o gestione di singole richieste relative al rapporto.

"FITD" o "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi": il sistema di garanzia dei depositanti al quale aderisce la Banca, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

"Foglio Informativo": il documento di trasparenza predisposto dalla Banca ai sensi della normativa applicabile, contenente le informazioni sulla Banca, sulle caratteristiche e sui rischi del Conto Deposito e delle relative tipologie di Deposito, sulle condizioni economiche applicabili, sulle modalità operative, sui termini di recesso e reclamo e sugli strumenti di tutela previsti in favore del Cliente. Il Foglio Informativo applicabile è quello vigente al momento della conclusione del Contratto ovvero, per ciascun nuovo Deposito o Vincolo, quello vigente al momento della relativa costituzione e accettato dal Cliente secondo le modalità previste dal Contratto.

"Giornata Operativa" o "giorno lavorativo": il giorno in cui la Banca è operativa per l'esecuzione delle disposizioni relative al Conto Deposito, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo.

"Modulo di Adesione": il modulo, anche in formato digitale, mediante il quale il Cliente richiede l'apertura del Conto Deposito e aderisce al Contratto.

"Sito Internet": il sito internet della Banca, indicato nel Foglio Informativo e/o nelle comunicazioni della Banca, attraverso il quale sono rese disponibili le informazioni relative alla Banca, al Conto Deposito, alla documentazione di trasparenza, ai reclami, agli strumenti di tutela del Cliente e agli ulteriori servizi o funzionalità eventualmente previsti dalla Banca. Il Sito Internet può includere collegamenti all'area riservata e agli altri Canali Digitali.

"Soggetti incaricati del collocamento": i soggetti incaricati dalla Banca che, ove abilitati, possono prestare assistenza al Cliente nelle attività di promozione, raccolta documentale, identificazione, sottoscrizione o trasmissione delle richieste relative al Conto Deposito, senza poter utilizzare i Codici di Accesso del Cliente o impartire disposizioni in sua vece, salvo quanto espressamente previsto dal Contratto.

"Supporto durevole": qualsiasi strumento che consenta al Cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

"Tasso Deposito Libero": il tasso creditore nominale annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate sul Deposito Flessibile, ove previsto e secondo quanto indicato nel Foglio Informativo applicabile.

"Tasso Giacenza Libera": il tasso di interesse riconosciuto dalla Banca, ove previsto, sulle somme disponibili sul Conto Deposito e non destinate ad alcuna tipologia di Deposito o non assoggettate a Vincolo.

"Tasso Risparmio Vincolato": il tasso di interesse riconosciuto dalla Banca sulle somme assoggettate a Vincolo, variabile in funzione della durata e della tipologia di Deposito prescelta, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo applicabile.

"Termine della Giornata Operativa": il limite orario indicato nel Foglio Informativo entro il quale le disposizioni ricevute dalla Banca si considerano ricevute nella stessa Giornata Operativa.

"Termine di Preavviso": il periodo di tempo intercorrente tra la richiesta di svincolo o restituzione delle somme e l'efficacia dello svincolo o della restituzione, ove previsto per la relativa tipologia di Deposito.

"Vincolo": il periodo di tempo per il quale il Cliente si impegna a mantenere tutte o parte delle somme depositate sul Conto Deposito nella tipologia di Deposito prescelta, secondo la durata indicata nel Foglio Informativo applicabile e nella relativa richiesta di costituzione.

Luogo e Data

_____

Firma Intestatario 1

_____

Firma Intestatario 2

_____